

Roma, 11 gennaio 2019

CIRCOLARE N. 1292

Condizioni generali per l'accesso da parte dei comuni, delle città metropolitane, delle province, delle regioni e delle province autonome alle anticipazioni di liquidità per il pagamento di debiti, di cui all'articolo 1, commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)

INDICE

1 - AMBITO APPLICATIVO

Premessa

1.1 Ambito soggettivo

1.2 Ambito oggettivo

1.3 Caratteristiche delle Anticipazioni di Liquidità

2 - PROCEDURA DI FINANZIAMENTO

Premessa

2.1 Istruttoria

2.2 Stipula del contratto di Anticipazione di Liquidità

3 - EROGAZIONI

4 - RIMBORSI

5 - VERIFICA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI IN FAVORE DEI CREDITORI MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE AdL

6 - CONDIZIONI DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'

6.1 Tassi di interesse e pubblicità

6.2 Impegni

6.3 Risoluzione del contratto di AdL

Abbreviazioni

Cassa depositi e prestiti società per azioni

CDP

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

TUEL

(Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269

D.L. n. 269/03

D.M. Economia e Finanze 6 ottobre 2004

D.M. 6/10/2004

1

AMBITO APPLICATIVO

Premessa

L'articolo 1, commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito, "**Legge di Bilancio 2019**"), autorizza le regioni e le province autonome (anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale), i comuni, le città metropolitane e le province a richiedere, tra gli altri, a CDP, anticipazioni di liquidità da destinare al rimborso di debiti, certi, liquidi ed esigibili.

La medesima norma, nel qualificare le anticipazioni di liquidità come operazioni che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, stabilisce un preciso perimetro dei debiti a fronte dei quali le stesse possono essere concesse, dettando specifici limiti, termini e condizioni.

La presente Circolare rende note le condizioni generali per l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui alla Legge di Bilancio 2019, concesse da CDP (di seguito, le "**Anticipazioni di Liquidità**" o "**AdL**") ai sensi degli articoli 10 e 14 del D.M. 6/10/2004, nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 269/03.

1.1

Ambito soggettivo

Hanno accesso alle Anticipazioni di Liquidità le regioni, le province autonome (anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale), i comuni, le città metropolitane e le province (di seguito, anche "**Ente**" o "**Enti**").

Non sono finanziabili gli enti locali:

- a) in stato di dissesto finanziario, salvo che sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nel qual caso può essere oggetto di anticipazione esclusivamente il pagamento dei debiti non rientranti nella gestione liquidatoria del dissesto;
- b) soggetti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, salvo che sia intervenuta l'approvazione da parte della Corte dei conti del relativo piano di riequilibrio.

1.2

Ambito oggettivo

Le Anticipazioni di Liquidità sono destinate al rimborso dei debiti:

- a) certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2018 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per

prestazioni professionali; e

- b) registrati nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (di seguito, "**Piattaforma dei Crediti Commerciali**").

L'AdL per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

1.3

Ai sensi della Legge di Bilancio 2019, le AdL:

Caratteristiche delle Anticipazioni di Liquidità

- a) non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, pertanto, non sono soggette ai limiti fissati dall'articolo 204 del TUEL (enti locali) e a quelli dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (regioni e province autonome);
- b) sono contratte in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b) del TUEL (enti locali) e all'articolo 39, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (regioni e province autonome), fermo restando l'obbligo in capo all'Ente di effettuare, successivamente al loro perfezionamento, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione 2019;
- c) per gli enti locali, sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del TUEL e, per le regioni e le province autonome, a seconda dei casi, da mandato irrevocabile ovvero delegazione di pagamento;
- d) per gli enti locali, sono soggette alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 159 del TUEL (non assoggettabilità a esecuzione forzata delle AdL, per capitale e interessi) e al comma 10 dell'articolo 255 del TUEL (in caso di dissesto finanziario, le AdL sono sottratte alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione e il debito per le AdL è, pertanto, escluso dalla massa passiva del dissesto);
- e) possono essere concesse entro il limite massimo, per gli enti locali, di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, del cinque per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa”, accertate nell’anno 2017.

2

PROCEDURA DI FINANZIAMENTO

Premessa

La procedura di finanziamento di CDP si articola in due fasi:

1. istruttoria;
2. stipula del contratto di anticipazione.

2.1

Istruttoria

La fase istruttoria è funzionale all’accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per l’Anticipazione di Liquidità, nonché delle altre condizioni fissate da CDP *“per categorie omogenee di soggetti o di finalità” (...)* ed *“in ragione delle finalità dell’intervento (...) o delle qualità del soggetto finanziato”* (articolo 14 del D.M. 6/10/2004), comunque *“nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione”* che connotano la gestione separata di CDP.

La fase istruttoria ha inizio con la presentazione da parte dell’Ente della domanda di AdL, sottoscritta dal responsabile finanziario, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, il cui importo non può essere, in ogni caso, inferiore a cinquemila euro, e corredata da un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente richiedente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’AdL, redatta utilizzando il modello generato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali.

La domanda deve essere inoltrata a CDP, completa in ogni suo elemento a pena di irricevibilità, tra il 15 gennaio 2019 ed il termine perentorio del 28 febbraio 2019.

La domanda deve essere presentata esclusivamente:

- a) per gli enti locali, mediante la piattaforma informatica “Domanda online” (di seguito, la “DOL”), disponibile nell’area riservata Enti locali e PA del sito internet di CDP www.cdp.it;
- b) per le regioni e province autonome, a mezzo PEC all’indirizzo cdpspa@pec.cdp.it; nell’inoltro via PEC, sono ammessi come allegati esclusivamente documenti in formato “.pdf” o “.pdf/a”, provvisti di firma digitale, ovvero in formato “.p7m”.

Si sottolinea che per ciascun Ente è consentita una sola domanda di AdL. Pertanto, non saranno ammissibili domande formulate in più soluzioni ovvero integrazioni/rettifiche di domande già presentate.

Mediante l'istruttoria, CDP valuterà:

- a) la regolarità e completezza della domanda e della documentazione da allegare alla stessa, il cui elenco di dettaglio è reso disponibile, in apposita scheda, nell'area riservata Enti locali e PA del sito internet di CDP www.cdp.it;
- b) la sostenibilità dell'operazione da parte dell'Ente, attraverso l'analisi della relativa situazione finanziaria ed economico-patrimoniale, con particolare riguardo alla situazione debitoria.

In ogni caso, CDP si riserva di acquisire eventuali ulteriori documenti o attestazioni, funzionali allo svolgimento dell'istruttoria.

In caso di suo esito positivo, la fase istruttoria si conclude con la deliberazione dell'AdL da parte del Consiglio di Amministrazione di CDP, ovvero dell'organo di CDP delegato dal Consiglio medesimo (di seguito, la **"Delibera di Affidamento"**).

L'affidamento - che avrà validità fino al 12 luglio 2019 - è comunicato all'Ente mediante l'invio, da parte di CDP, di una comunicazione di fine istruttoria (di seguito, la **"Comunicazione di Fine Istruttoria"**), con la quale viene richiesta all'Ente la documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto di AdL.

2.2

Stipula del contratto di Anticipazione di Liquidità

Il contratto di AdL dovrà essere stipulato nel rispetto delle modalità e dei termini di seguito indicati:

- a) per gli enti locali, entro e non oltre i 21 giorni solari successivi alla data di inoltro, da parte di CDP, della Comunicazione di Fine Istruttoria, l'Ente deve far pervenire a CDP - sempre tramite DOL - la proposta contrattuale, correttamente compilata e sottoscritta con apposizione di firma digitale, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta per il perfezionamento del contratto di AdL.

Il contratto di AdL, sottoscritto con apposizione di firma digitale per accettazione da CDP, corredato della richiesta della documentazione

necessaria per l'erogazione, viene inviato da CDP all'Ente, sempre mediante DOL.

Il contratto di AdL si perfeziona all'atto dell'acquisizione da parte di CDP del riscontro di ricezione del contratto di AdL inviato da CDP all'Ente, risultante da DOL.

Si evidenzia che per i contratti di AdL non è prescritta la forma pubblica (cfr. articolo 5, comma 13, del D.L. n. 269/03).

- b) per le regioni e province autonome, entro e non oltre i 21 giorni solari successivi alla data di inoltro, da parte di CDP, della Comunicazione di Fine Istruttoria, verrà concordata tra la regione/provincia autonoma e CDP la data di stipula del contratto di AdL, che verrà perfezionato per atto pubblico a cura di Ufficiale Rogante ovvero di notaio con oneri a carico della regione/provincia autonoma.

Il mancato rispetto dei predetti termini e modalità comporterà la revoca dell'affidamento e l'annullamento dell'operazione di finanziamento.

3

EROGAZIONI

A seguito del perfezionamento del relativo contratto, CDP eroga l'AdL in unica soluzione, entro il settimo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta di erogazione da parte dell'Ente.

Tale richiesta deve essere trasmessa a CDP entro e non oltre il 17 luglio 2019 esclusivamente tramite il canale web, nell'area riservata Enti locali e PA del sito internet www.cdp.it.

4

RIMBORSI

Gli Enti sono tenuti a rimborsare le somme ricevute in anticipazione, alle condizioni pattuite contrattualmente, in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità.

Pertanto, l'Ente, ove ricorra la predetta condizione, può rimborsare l'AdL, totalmente o parzialmente, in corrispondenza dell'ultimo giorno di ciascun periodo trimestrale compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2019 (31

marzo 2019, 30 giugno 2019 e 30 settembre 2019), mediante il solo pagamento del capitale e degli interessi maturati alla relativa data di rimborso, senza l'applicazione di alcuna commissione. A tal fine, l'Ente dovrà preavvisare CDP con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo rispetto a ciascuna delle predette date in cui intenda effettuare il rimborso, inoltrando a mezzo PEC, all'indirizzo cdpspa@pec.cdp.it, l'apposito modulo reso disponibile da CDP nell'area riservata Enti locali e PA del sito internet www.cdp.it.

In ogni caso, ai sensi del comma 855 della Legge di Bilancio 2019 e delle previsioni contrattuali, l'Ente è tenuto a rimborsare interamente a CDP l'AdL il 15 dicembre 2019.

5

VERIFICA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI IN FAVORE DEI CREDITORI MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE AdL

Ai sensi del comma 854 della Legge di Bilancio 2019, gli Enti devono effettuare il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'AdL entro 15 giorni (30 giorni per gli enti del Servizio sanitario nazionale) dalla data di effettiva erogazione da parte di CDP.

CDP verificherà, mediante la Piattaforma dei Crediti Commerciali, l'avvenuto pagamento dei debiti e, in caso di mancato pagamento entro i predetti termini, potrà chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione anticipata dell'AdL, anche attivando le garanzie acquisite in fase contrattuale.

6

CONDIZIONI DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'

6.1

Tassi di interesse e pubblicità

Alle AdL si applica un tasso di interesse pari al Parametro Euribor maggiorato di un margine (di seguito, il "**Tasso di Interesse**").

Per Parametro Euribor si intende il tasso percentuale in ragione d'anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) del giorno di quotazione applicabile sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l'euro in relazione ad un periodo di tre mesi, rilevato il secondo giorno lavorativo bancario antecedente l'inizio di ciascun trimestre solare dell'anno 2019.

Qualora, per qualsiasi ragione, non fosse disponibile la quotazione del Parametro Euribor secondo i parametri appena descritti, ai fini dell'applicazione del Tasso di Interesse sarà utilizzato il più recente Parametro Euribor disponibile.

Il margine sarà quotato da CDP il 14 gennaio 2019 e sarà pubblicato, in pari data, sul sito www.cdp.it e si applicherà a tutte le Delibere di Affidamento.

Il calcolo degli interessi avviene su base trimestrale, per ciascun trimestre solare dell'anno 2019, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.

In caso di mancato puntuale ed integrale pagamento, al 15 dicembre 2019 o, in caso di risoluzione del contratto di AdL, alla scadenza contrattualmente stabilita, delle somme dovute dall'Ente per capitale e interessi, sono dovuti dall'Ente, sull'importo non pagato, interessi di mora determinati in base al Tasso di Interesse maggiorato di 100 *basis points* (ossia 1,00% - uno per cento) ulteriori in ragione d'anno (di seguito, gli "**Interessi di Mora**").

Gli Interessi di Mora sono calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né costituzione in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del suddetto termine di pagamento e saranno applicati sino alla data dell'effettivo pagamento. Sugli Interessi di Mora non è consentita alcuna capitalizzazione periodica.

Qualora il Tasso di Interesse non fosse in linea con quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

6.2

Impegni

Fermi restando tutti gli obblighi puntualmente descritti nei modelli contrattuali standard (resi disponibili da CDP nell'area riservata Enti locali e PA del sito internet www.cdp.it), si ritiene opportuno qui evidenziare che con la sottoscrizione del contratto di AdL gli Enti si impegnano, tra l'altro, a:

- a) pagare ai creditori i debiti per i quali hanno ottenuto l'AdL entro 15 giorni (30 giorni per gli enti del Servizio sanitario nazionale) dalla data di effettiva erogazione da parte di CDP;
- b) prevedere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2019 gli stanziamenti necessari per il rimborso a CDP dell'Anticipazione di Liquidità, a titolo di capitale ed interessi;

- c) non cedere, né parzialmente né integralmente, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di AdL, salvo previo consenso scritto di CDP.

6.3

Risoluzione del contratto di AdL

CDP, al verificarsi di una delle cause di risoluzione previste dal contratto di AdL, avrà la facoltà di risolvere tale contratto ai sensi degli articoli 1453 e/o 1456 del codice civile ovvero di dichiarare l'Ente decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile.

Al verificarsi dei suddetti eventi, CDP potrà inviare, tramite Raccomandata A/R o posta elettronica certificata, una comunicazione scritta all'Ente dichiarando di volersi avvalere di uno dei suddetti rimedi.

In tal caso, qualsiasi impegno di CDP in relazione alle Anticipazioni di Liquidità si intenderà immediatamente revocato e cancellato e l'Ente dovrà integralmente rimborsare ogni importo dovuto per capitale, interessi e/o altri eventuali oneri accessori, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Il trasferimento della titolarità del contratto di AdL ad un altro ente locale, derivante da fusioni e/o da disposizioni legislative o regolamentari, è condizionato al previo assenso di CDP, la quale, in assenza di condizioni di procedibilità sufficienti, si riserva di risolvere tale contratto.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

(F.to Fabrizio Palermo)